Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 4 agosto 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1976 registro n. 16 Difesa, foglio n. 175

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

Comune di TRENTO per il Trentino. — Permeata nella cultura, nella lingua e nelle tradizioni da secoli di civiltà italica strenuamente difesa contro ogni tentativo di mortificazione, la città di Trento, già presente durante il secolo scorso nei fermenti di libertà dei moti risorgimentali, anche nel corso della prima guerra mondiale aveva dimostrato l'elevatezza dei suoi sentimenti patriottici, testimoniandola coll'olocausto dei suoi figli migliori coll'accorrere di volontari, col sacrificio di numerosi cittadini impiccati, caduti e feriti in combattimento, deportati o imprigionati Nuovamente strappato alla Madre Patria dalla prepotenza nazi fascista, il popolo trentino, traendo luce da quelle gloriose tradizioni, si pose ancora una volta a baluardo di italianità. Da una vasta rete di cospirazione trasse vita un'organizzazione di lotta clandestina che investì tutta la provincia. Monti, valichi, vallate furono campi di attività delle formazioni partigiane, di azioni di guerriglia e di sabotaggio, che ostacolarono e spesso impedirono il movimento di uomini, di mezzi, di materiali lungo le importanti vie operative del nemico, che subì ingenti perdite e onerosi danni. Nonostante la barbara repressione operata dalle locali forze di occupazione e dall'aviazione nemica, la gente trentina diede spontaneo supporto alla Resistenza nella città, nei sobborghi, sulle montagne, nelle fabbriche e perfino nei campi di concentramento, dove si organizzava la fuga e l'assistenza dei prigionieri di guerra. A prezzo di altri gravi sacrifici i Trentini portarono così a felice compimento l'impegno, sempre vivo, di costante affermazione della loro unità con tutto il popolo italiano nella fede e nella lotta per la libertà. — Trentino, 1943-1945.

(8576)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 agosto 1976, n. **537**.

Norme urgenti per le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Milano colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche il 10 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la sospensione dei termini nei comuni colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni colpiti dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976, ed indicati nell'ambito della provincia di Milano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per la sanità è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che scadano nel periodo dal 10 luglio al 31 dicembre 1976.

Per lo stesso periodo è parimenti sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 10 luglio 1976, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto dei fondi rustici, il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione dei beni demaniali, siti nei comuni di cui al precedente comma, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo indicato.

Art. 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 3.

La sospensione di cui all'art. 1 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 10 luglio-31 dicembre 1976 nei comuni indicati a norma dello stesso articolo.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Art. 4.

Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 1 è sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 ed il 31 dicembre 1976, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato.

E' altresì sospesa sino al 31 dicembre 1976 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi locali non riscuotibili per ruolo.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purchè la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 concorra almeno nella misura del 70% alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte sospesa a norma dei precedenti commi è effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1977 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-*septies* del testo unico della finanza locale come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 5.

Sono prorogati al 30 settembre 1976 i termini, aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 e il 29 settembre 1976, per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 1.

Agli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono valide le dichiarazioni presentate, entro il 30 settembre 1976, dai sostituti di imposta e dalle società e associazioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 1.

Art. 6.

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati nell'art. 1, tenuti, successivamente alla data del 10 luglio 1976, alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed al versamento della imposta sul valore aggiunto, sono dispensati dalle dichiarazioni e dai versamenti e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976 anche le operazioni effettuate dal 10 luglio 1976. L'imposta corrispondente può essere versata in tre rate trimestrali.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA —
BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 538.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1934, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione in chirurgia toracica e chirurgia dell'infanzia.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 229. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha la durata di 4 anni e prevede l'insegnamento in tutte le branche della chirurgia toracica: chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 230. — Alla scuola possono accedere i laureati in medicina e chirurgia che abbiano almeno 3 anni di frequenza in una scuola di specializzazione in chirurgia generale e medici che, a giudizio del consiglio degli insegnanti della scuola stessa, abbiano acquisito sufficiente pratica in chirurgia generale attraverso servizi prestati in reparti chirurgici.

Art. 231. — Coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale e di libera docenza in una disciplina chirurgica (clinica chirurgica, patologia speciale chirurgica, semeiotica chirurgica, anatomia chirurgica) possono essere ammessi al secondo anno di corso previo esame integrativo vertente sulle materie del primo anno di corso.

In nessuna altra circostanza può essere concessa abbreviazione di corso.

Art. 232. — Il numero degli iscritti alla scuola è fissato in dodici per i quattro anni di corso (tre per ogni anno).

Art. 233. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni, è obbligatoria. In caso contrario, i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 234. — Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie fondamentali, il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno accademico successivo e per quelli che sono stati iscritti al quarto anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Nell'ultimo anno di corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

La loro preparazione tecnica sarà convalidata o meno alla fine del corso dal direttore della scuola di specializzazione.

Art. 235. — Per tutti gli specializzandi che abbiano superato gli esami dei quattro anni, alla fine del quarto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di chirurgia toracica (polmonare, cardiaca, esofagea, mediastinica) precedentemente concordata tra il direttore della scuola ed il diplomando all'inizio del terzo e quarto anno.

La tesi deve essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame di diploma.

Il candidato dovrà sostenere inoltre una prova clinica.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma dovranno ripresentarsi all'esame dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non sia riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 236. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici (parete toracica, apparato respiratorio, diaframma, mediastino, organi mediastinici, cuore e grossi vasi endotoracici) (annuale);

2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici (annuale);

3) anatomia patologica delle malattie del torace (annuale);

4) anestesia e rianimazione nella chirurgia toraco-polmonare ed in cardio-chirurgia (annuale).

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale (annuale);

2) fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio (annuale);

3) semeiotica e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato respiratorio dell'esofago, del mediastino (annuale);

4) semeiotica e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato cardio-circolatorio (annuale);

5) diagnostica radiologica toraco-polmonare, del cuore e dei grossi vasi endotoracici (annuale).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio del mediastino e della parete toracica (biennale) I;

2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale) I;

3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma (annuale);

4) terapia chirurgica della tubercolosi polmonare (annuale);

5) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie (annuale);

6) elementi di fisioterapia respiratoria (annuale).

4° *Anno:*

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) II;

2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale) II;

3) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (annuale);

4) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici (annuale);

5) principi e tecniche della circolazione extracorporea e della ipotermia (annuale).

Art. 237. — Le tasse di specializzazione saranno così suddivise:

	1° Anno	Altri anni	Fuori corso
Immatricolazione . .	20.000		
Iscrizione	50.000	50.000	50.000
Esami profitto . . .	10.000	10.000	
Laboratori	150.000	150.000	50.000
Associazione studenti .	1.000	1.000	1.000
Riscaldamento . . .	5.000	5.000	5.000
Totale . . .	236.000	216.000	106.000

Contemporaneamente al pagamento della prima rata gli iscritti debbono versare un contributo di riscontro di lire mille.

Gli iscritti al primo anno sono tenuti all'atto della immatricolazione al pagamento di lire mille per libretto e tessera.

La tassa annuale di iscrizione per gli studenti fuori corso aumenta di L. 1.500 per ciascun anno successivo ai primi due.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia

Art. 238. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia, della durata di due anni, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia.

Art. 239. — Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica pediatrica, o in clinica chirurgica generale o in patologia chirurgica o in semeiotica chirurgica o in anatomia chirurgica.

Art. 240. — Non è ammessa abbreviazione di corso.

Art. 241. — Il numero degli iscritti alla scuola è di sette per anno di corso.

Art. 242. — Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito, l'ammissione sarà subordinata ad una prova d'esame.

Art. 243. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre il periodo di internato obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso.

Art. 244. — Il periodo di internato potrà essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica universitari o ospedalieri.

Art. 245. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno:*

a) clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
b) anatomia patologica e teratologia (lezioni);
c) endocrinologia infantile (conferenze);
d) clinica pediatrica (lezioni);
e) patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni);
f) diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche dell'infanzia (lezioni);
g) anestesiologia e rianimazione (conferenze).

2° *Anno:*

a) clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
b) clinica pediatrica (lezioni);
c) chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni);
d) otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
e) ortopedia nell'infanzia (conferenze);
f) urologia nell'infanzia (conferenze);
g) neurochirurgia infantile (conferenze);
h) chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Art. 246. — La frequenza alle lezioni e alle conferenze è obbligatoria.

Art. 247. — Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento.

Art. 248. — Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.

Art. 249. — La direzione della scuola è affidata al titolare dell'insegnamento di clinica chirurgica pediatrica.

Art. 250. — Le tasse di specializzazione saranno così suddivise:

	1° Anno	Altri anni	Fuori corso
Immatricolazione . .	20.000		
Iscrizione	50.000	50.000	50.000
Esami profitto . . .	10.000	10.000	
Laboratori	150.000	150.000	50.000
Associazione studenti .	1.000	1.000	1.000
Riscaldamento . . .	5.000	5.000	5.000
Totale . . .	236.000	216.000	106.000

Contemporaneamente al pagamento della prima rata gli iscritti debbono versare un contributo di riscontro di lire mille.

Gli iscritti al primo anno sono tenuti all'atto della immatricolazione al pagamento di lire mille per libretto e tessera.

La tassa annuale di iscrizione per gli studenti fuori corso aumenta di L. 1.500 per ciascun anno successivo ai primi due.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 18

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio f.lli Cuoghi, in Fiorano Modenese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Maglificio f.lli Cuoghi di Fiorano Modenese (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio f.lli Cuoghi di Fiorano Modenese (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 novembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8813)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. International Chemical Corporation, in Aprilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8815)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Necchi, in Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Necchi, con sede in Pavia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8814)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italcementi - Fabbriche riunite cemento, in Bergamo, cementeria di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Italcementi - Fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo, cementeria di Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sèntite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italcementi - Fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo, cementeria di Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8811)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 326297 in data 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12, foglio n. 143, con il quale il tasso massimo da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è stato fissato nella misura de 14,45% annuo;

Cosiderato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere, alla rideterminazione del tasso massimo da applicare alle operazioni in parola;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe de Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è determinato nella misura del 15,35% in ragione d'anno.

Il suddetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli Istituti di credito dal giorno successivo alla data di pubblicazione del prpesente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976 si applica il tasso di riferimento all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in questo ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 252

(9011)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio f.lli Bianchini, in Mercogliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Calzaturificio f.lli Bianchini, con sede in Mercogliano (Avellino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio f.lli Bianchini, con sede in Mercogliano (Avellino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8812)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 24/11943/Vet. del 10 dicembre 1975, con la quale l'assessorato sicurezza sociale assistenza sanitaria e ospedaliera della regione Puglia chiede per la provincia di Foggia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Foggia è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(8508)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SGS-ATES Componenti elettronici, stabilimento di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. SGS-ATES Componenti elettronici, stabilimento di Catania, ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. SGS-ATES Componenti elettronici, stabilimento di Catania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8816)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1976.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, approvato con proprio decreto 30 giugno 1971 e modificato con successivi decreti 3 luglio 1972, 10 aprile 1975 ed 11 agosto 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 9 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8546)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.
Ricostituzione del consiglio d'amministrazione dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Considerato che in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 316 spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominare, con proprio decreto, sei membri del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, di cui tre in rappresentanza dei consumatori e tre dei lavoratori, su designazione, rispettivamente, delle amministrazioni provinciale e comunale di Torino e delle associazioni sindacali che operano in detta provincia;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente la durata in carica dei consiglieri di amministrazione dell'ente;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'ente è decaduto per compiuto triennio e che pertanto occorre procedere alla nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione di cui al citato art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 316;

Decreta:

Sono nominati consiglieri d'amministrazione dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », per la durata di un triennio:

a) in rappresentanza dei consumatori:

il cav. Francesco Nicastri, designato dall'amministrazione provinciale di Torino;

il sig. Renzo Villa e il sig. Remo Sedici, designati dall'amministrazione comunale di Torino;

b) in rappresentanza dei lavoratori:

il sig. Riccardo Surra, il sig. Aldo Surdo e il sig. Maurizio Bordon, designati dalle associazioni sindacali operanti in provincia di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8908)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Considerato che in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 316 spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la nomina di due membri, di cui uno effettivo ed uno supplente, del collegio sindacale dell'ente predetto;

Considerato che il collegio sindacale dell'ente è decaduto e che pertanto occorre procedere alla nomina dei membri di cui all'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 316;

Decreta:

Il sig. Benito Renato Martina e il dott. Luigi Vullo sono nominati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8909)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di esegesi delle fonti del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di esegesi delle fonti del diritto italiano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9020)

Vacanza della terza cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9021)

Vacanza della terza cattedra di chimica biologica presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la terza cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9022)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova (cattedra di matematica finanziaria).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di matematica finanziaria) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8913)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma (cattedra di analisi matematica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di analisi matematica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8914)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma (cattedra di anatomia umana normale I).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di anatomia umana normale I) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8915)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma (cattedra di diplomatica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di diplomatica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8916)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (cattedra di statistica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di statistica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8917)

Vacanza di un posto di lettore ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma (cattedra di lingua e letteratura persiana).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante un posto di lettore ordinario (cattedra di lingua e letteratura persiana) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di lettore ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8919)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Siena (cattedra di geologia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di geologia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8918)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplina di deposito e di vendita del latte scremato in polvere destinato alle cessioni per l'utilizzazione negli alimenti per gli animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 753/76.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono stati affidati all'AIMA i compiti d'intervento nel mercato previsti dai regolamenti della Comunità economica europea nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere dell'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali;

Visto il regolamento (CEE) n. 753/76 del 31 marzo 1976, che stabilisce le modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 563/76;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 6 maggio 1976 e 10 luglio 1976, recanti le norme nazionali di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 753/76;

Viste le seguenti note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le quali sono state comunicate all'AIMA le imprese autorizzate a funzionare quali centri di denaturazione del latte scremato in polvere dell'intervento destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali, imprese che si sono anche impegnate ad assumere dall'AIMA le funzioni di centri di deposito del latte scremato in polvere fornito da altri organismi di intervento: n. A7873, n. A7874, n. A7875, n. A7876, n. A7877, n. A7878, n. A7879 e n. A7880 del 18 giugno 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare tali centri di deposito ed a regolare i rapporti tra l'AIMA e i centri medesimi, nonchè a stabilire le condizioni di cessione del latte scremato in polvere in attuazione della disciplina di cui ai citati regolamenti (CEE) n. 563/76 e n. 753/76;

Nell'adunanza del 30 luglio 1976

Ha deliberato:

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai regolamenti (CEE) n. 563/76 e n. 753/76, relativi all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere dell'intervento destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione degli animali, il latte scremato in polvere è reso disponibile dall'AIMA, per il ritiro da parte di chiunque abbia interesse all'acquisto per le finalità di cui a tale disciplina, presso i centri di deposito, annessi ai corrispondenti centri di denaturazione del prodotto autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che attualmente sono i seguenti:

Denominazione del centro di deposito o depositario	Località
Ditta Miscela S.p.a.	Albano S. Alessandro (Bergamo)
Ditta M.A.G.A. - Mangimi bilanciati - Soc. in collettivo di Macchi e Giulio Antonetti	Benevagenna (Cuneo)
Ditta Soproma Italy S.p.a.	Cittadella (Padova)
Ditta Soproma Italy S.p.a.	Padova - zona industriale
Ditta F.lli Martini & C. S.p.a.	Cesena (Forlì)
Ditta Soc. Mosa S.a.s. di Primo Clemente e Romano Morgagni & C.	S. Zaccaria di Ravenna (Ravenna)
Ditta Arsol S.p.a.	Calenzano (Firenze)
Ditta S.I.M.E.M. S.p.a.	Castelplanio Scalo (Ancona)
Ditta S.A.I.G. S.p.a.	Giulianova Colleranesco (Teramo)

Al rifornimento, per ciascun centro di deposito, di latte scremato in polvere provvede l'AIMA con richiesta del prodotto ad organismi di intervento di altri Stati membri della Comunità economica europea, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 753/76.

I rapporti tra l'AIMA ed i gestori dei centri di deposito — per il compimento, in nome e per conto dell'AIMA, delle operazioni di ricevimento, conservazione e consegna del latte, scremato in polvere agli acquirenti — sono regolamentati con contratto.

2. La vendita del latte scremato in polvere è effettuata dall'AIMA — al prezzo, in lire italiane, stabilito dalla regolamentazione comunitaria e vigente al momento di presentazione della domanda di acquisto — in base a domanda di acquisto presentata all'AIMA stessa per un quantitativo di latte scremato in polvere, destinato alla denaturazione, non inferiore a q.li 100, da ritirare presso il centro di deposito prescelto fra quelli di cui al precedente punto 1. La domanda deve altresì:

recare l'impegno del richiedente ad effettuare o far effettuare la denaturazione del prodotto presso il centro di denaturazione annesso al centro di deposito del prodotto medesimo, secondo una delle formule previste nell'allegato I paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 753/76 ed osservando le prescrizioni di cui al paragrafo 3 del medesimo allegato;

essere corredata di vaglia del Tesoro intestato all'AIMA per l'importo corrispondente al prezzo di acquisto della quantità richiesta e relativa IVA, con la seguente causale del versamento: « Per pagamento prezzo di q.li . . . . . di latte scremato in polvere in caso di accettazione della domanda di acquisto »;

essere corredata della cauzione di denaturazione, costituita mediante assegno circolare non trasferibile emesso a favore dell'AIMA o fideiussione bancaria, d'importo pari, in lire italiane a quello stabilito in unità di conto dalla regolamentazione comunitaria vigente al momento di presentazione della domanda di acquisto per quintale di prodotto richiesto.

Qualora la cauzione di denaturazione venga costituita mediante fideiussione bancaria, questa deve essere valida per almeno tre mesi dalla data della domanda di acquisto e rinnovabile, a richiesta dell'AIMA, per periodi di tempo di corrispondente durata.

3. Ricevuta la domanda di acquisto, l'AIMA provvede alla accettazione con atto scritto a firma del direttore generale e rilascia all'acquirente, con copia della fattura di vendita, apposito buono per il ritiro del prodotto dal centro di deposito, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) numero 753/76. Per il ritiro del prodotto acquistato e per l'eventuale inosservanza del termine stabilito per il ritiro stesso si applicano le condizioni stabilite al citato art. 4, paragrafi 4, 5 e 6 di detto regolamento.

All'atto della consegna del prodotto all'acquirente, il buono di ritiro viene trattenuto dal centro di deposito che, effettua la consegna, debitamente sottoscritto, per ricevuta del prodotto, dall'acquirente o da chi per lui effettui il ritiro.

4. Dall'uscita dal centro di deposito sino al compimento delle operazioni di denaturazione, il latte scremato in polvere è soggetto al controllo permanente da parte dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, competente per territorio e di cui lo acquirente deve quindi richiedere l'intervento all'atto del ritiro del prodotto ed osservare le prescrizioni per il trasporto al centro di denaturazione e per la denaturazione secondo una delle formule stabilite all'allegato I al regolamento (CEE) n. 753/76, esclusa l'incorporazione diretta negli alimenti per animali.

5. La cauzione di denaturazione è svincolata dall'AIMA a ricevimento di una copia, trasmessa dal competente UTIF, dell'esemplare n. 2 dell'attestato di avvenuta denaturazione secondo le modalità stabilite, rilasciato dall'UTIF medesimo ai sensi dell'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) numero 753/76.

6. La cauzione di denaturazione è invece incamerata dall'AIMA in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente punto 4, salvo che l'inosservanza sia stata determinata da causa di forza maggiore, riconosciuta dal consiglio di amministrazione dell'AIMA, e non vi sia stata comunque distrazione nella destinazione del prodotto.

Roma, addì 30 luglio 1976

Il Ministro-presidente: MARCORA

(9089)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 30 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,30	835,30	835,10	835,30	835,25	835,25	835,40	835,30	835,30	835,30
Dollaro canadese	857,25	857,25	856 —	857,25	857,35	857,20	857,15	857,25	857,25	857,25
Franco svizzero	336,35	336,35	336,90	336,35	336,80	336,30	337,12	336,35	336,35	336,35
Corona danese	136,40	136,40	137 —	136,40	136,45	136,35	136,75	136,40	136,40	136,40
Corona norvegese	150,80	150,80	150,25	150,80	150,90	150,75	151,13	150,80	150,80	150,80
Corona svedese	188,08	188,08	187,25	188,08	188,05	188,05	188,30	188,08	188,08	188,10
Fiorino olandese	308,60	308,60	308,75	308,60	308,70	308,50	308,85	308,60	308,60	308,60
Franco belga	21,24	21,24	21,25	21,24	21,25	21,20	21,25	21,24	21,24	21,25
Franco francese	169,89	169,89	169,50	169,89	169,65	169,85	169,40	169,89	169,89	169,90
Lira sterlina	1490 —	1490 —	1492 —	1490 —	1489,70	1490 —	1489,50	1490 —	1490 —	1490 —
Marco germanico	328,10	328,10	329 —	328,10	328,70	338,05	328,40	328,10	328,10	328,10
Scellino austriaco	46,21	46,21	46 —	46,21	46.20	46,20	46,30	46,21	46,2	46,20
Escudo portoghese	26,69	26,69	26,70	26,69	26,66	26,65	26,75	26,69	26,69	26,70
Peseta spagnola	12,21	12,21	12,20	12,21	12,18	12,20	12,20	12,21	12,21	12,20
Yen giapponese	2,85	2,85	2,85	2,85	2,848	2,84	2,85	2,85	2,85	2,85

Media dei titoli del 30 luglio 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,075
Redimibile 3,50 % 1934	90,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,350
» 5 % (Ricostruzione)	93,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,750
» 5 % (Città di Trieste)	89,200
» 5 % (Beni esteri)	88,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,475
» 5,50 % » » 1968-83	76,125
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	79,425
» 9 % » » 1975-90	89,275
» 9 % » » 1976-91	85,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,325
» poliennali 7 % 1978	89,925
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,525
» » 9 % 1980	91,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1976

Valuta	
Dollaro USA	835,35
Dollaro canadese	857,20
Franco svizzero	336,735
Corona danese	136,575
Corona norvegese	150,965
Corona svedese	188,19
Fiorino olandese	308,725
Franco belga	21,245
Franco francese	169,645
Lira sterlina	1489,75
Marco germanico	328,25
Scellino austriaco	46,255
Escudo portoghese	26,72
Peseta spagnola	12,205
Yen giapponese	2,85

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1976

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1976 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1976 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975			35.267		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	14.705.870			
	residui	421.368			
	Totale		15.127.238		
Accensione di prestiti	competenza	609.759			
	residui	34			
	Totale		609.793		
Spese correnti	competenza			11.109.781	
	residui			1.484.965	
	Totale				12.594.746
Spese in conto capitale	competenza			2.314.304	
	residui			3.113.988	
	Totale				5.428.292
Rimborso di prestiti	competenza			300.193	
	residui			13.805	
	Totale				313.998
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		26.879.179		23.776.196	
Conti correnti		50.839.376		49.729.738	
Incassi da regolare		27.591.315		27.086.437	
Altre gestioni		20.281.308		19.084.008	
	Totale		125.591.178		119.676.379
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		235.078		392.511	
Pagamenti da regolare		1.443.511		2.244.128	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.715.778		3.521.442	
Altri crediti		32.213.492		34.758.336	
	Totale		37.607.859		40.916.417
	Totale complessivo		178.971.335		178.929.832
Fondo di cassa al 30 giugno 1976			—		41.503
	Totale a pareggio		178.971.335		178.971.335

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 giugno 1976 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			41.503	
Crediti di tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		197.148		
Pagamenti da regolare		3.584.281		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.280.810		
Altri crediti		12.800.592		
	Totale crediti		19.862.831	
	In complesso			19.904.334
Debiti di tesoreria				
Debito fluttuante		32.484.176		
Conti correnti		8.013.589		
Incassi da regolare		1.184.884		
Altre gestioni		2.624.965		
	Totale debiti			44.307.614
Situazione del Tesoro (passività)				24.403.280

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1976: L. 353.938 milioni

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(9087)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 giugno 1976

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . L.		1.804 287 663.615
Cassa . . . . »		210 328 689.626
Portafoglio su piazze italiane		
— risconto alle aziende di credito . L.	13.699.581.838	
— sconto buoni tesoro e cedole . . »	—	
		13 699 581 838
Anticipazioni		
— in conto corrente . . . . . . L.	1.082.870.462.032	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	54.633.733.438	
— a scadenza fissa . . . . »	1.554.413.405.700	
		2.691 917 601.170
Prorogati pagamenti presso le stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		4.998 662.059
Ufficio italiano cambi		
— conti correnti ordinari . . . . L.	262.662.337.018	
— conti speciali . . . . »	10.201.776.929.787	
		10.464.439 266.805
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		339.000 000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.242.767 101.863
Conto corrente per il servizio di tesoreria . . . . . »		4.154.181 482.211
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		86.409 690.238
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . »		22.865.566 710.259
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		54.413 444 928
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . L.	441.684.001.053	
— altre attività . . . . . »	252.476.403.423	
		694.160 404 476
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		1.028.109 130.126
Spese dell'esercizio . . . . »		827.384 159.709
		46.481.663.588 924
Impegni		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		959.339.698.084
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	5.678.965.623.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . . »	—	
— altri . . . . . . »	64.683.649.759.825	
		70.362.615.383.243
Depositari di titoli e valori . . . . L.		336.590.769
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		2.152.333.016
Totale . . . L.		117.806.107.594.036

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . L.		13 345 015 142 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		103 034 474 988
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		750 304 125 735
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1 000 020 000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		128 243 879 995
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	14.881 830.675.501	
— altri . . . . »	1.131.840.172	
		14 882 962 515 673
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	6.476.133.750.000	
— altri . . . . »	4.998.662.059	
		6 481 132 412 059
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . . . L.	3.725 643.179.787	
— altri . . . . »	64.524.903.535	
		3 790 168 083 322
U.I.C. - conti correnti ordinari . . . . L.		—
Conto corrente per il servizio di tesoreria . . . . . »		
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		477 437 286 796
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		127 333 618 773
Fondi diversi accantonati . . . . »		1 183 025 641 975
Partite varie passive . . . . »		4 249 316 936.202
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	58.126.738.825	
Fondo di riserva straordinario . . »	56.176.105.136	
		114 602 843 961
Rendite dell'esercizio . . . . L.		848 086 607 445
		46.481.663.588.924
Impegni . . . . L.		959 339 698 084
Depositanti . . . . »		70 362 615 383 243
Titoli e valori presso terzi . . . . »		336 590 769
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		2 152 333 016
Totale . . . L.		117.806.107.594.036

(9088)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE

Concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova, carriera direttiva

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova nella carriera direttiva, ruolo amministrativo, del personale dell'Ente nazionale per l'artigianto e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti per la partecipazione ad analoghi concorsi nell'amministrazione dello Stato.

Il titolo di studio richiesto è il seguente: laurea in giurisprudenza o economia e commercio.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate all'E.N.A.P.I. - Via Vittoria Colonna n. 39 - Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente bando, è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Le domande di cui sopra si considerano tempestive anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dell'E.N.A.P.I. è sufficiente in luogo della prescritta autenticazione, il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con successiva deliberazione del comitato esecutivo dell'E.N.A.P.I. e sarà composta secondo quanto disposto nell'art. 3, primo comma, della legge 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove e data degli esami

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte, che si terranno presso la sede centrale dell'E.N.A.P.I., via Vittoria Colonna, 39, Roma, nei giorni 9 e 10 dicembre 1976, alle ore 8, verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto commerciale;

2) diritto amministrativo, organizzazione amministrativa.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) legislazione sulle piccole imprese e attività istituzionali dell'E.N.A.P.I.;

b) elementi di diritto tributario.

Art. 5.

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando e, in particolare, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'ammissione al colloquio, lo svolgimento dello stesso, la formazione della graduatoria generale di merito, il riconoscimento dei titoli di precedenza e di preferenza, la nomina dei vincitori, il periodo di prova, il trattamento economico, si osservano le disposizioni del vigente regolamento del personale dell'E.N.A.P.I. e, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione del personale statale.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il presidente: MEZZA

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 700)

All'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente a . . . . . . via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di consigliere in prova, carriera direttiva, ruolo amministrativo, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 4 agosto 1976.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'E.N.A.P.I. da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

(8986)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 settembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tortona (Alessandria).

(8991)

OSPEDALE «S. BIAGIO E M. O. LOCATELLI» DI CLUSONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli e per esami, a:

un posto di direttore sanitario (a tempo pieno);
un posto di aiuto ed un posto di assistente di anestesia (a tempo pieno);
un posto di aiuto ed un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno);
un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per uteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Clusone (Bergamo).

(8992)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(8994)

OSPEDALE «A. GALATEO» DI LECCE

Concorso a tre posti di assistente tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lecce.

(8999)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI MASSA MARITTIMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di ricerche cliniche;
quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di primario e alle ore 12 del 25 agosto 1976 per i quattro posti di assistente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(8993)

OSPEDALE CIVILE «FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI URBINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della sezione di geriatria;
un posto di aiuto della sezione lungodegenti;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(8995)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente del servizio di audiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(8996)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762040)